MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 4

Al fine di ottenere, per i prodotti tessili esportati, ammessi alla restituzione dell'imposta pagata, lo scarico di imposta a norma del precedente art. 3, i fabbricanti di filati debbono fare domanda all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica produttrice di filati. Alla domanda devono essere unite le apposite bollette di esportazione originali munite delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza a norma delle disposizioni in vigore. Gli esportatori potranno presentare la domanda di cui sopra anche per il tramite della dogana attraverso la quale e' avvenuta l'esportazione, e in tal caso la dogana trasmette la domanda, corredata delle bollette di esportazione debitamente omologate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicato nel primo comma del presente articolo per l'operazione di scarico dell'imposta. Effettuata l'operazione di scarico la domanda e i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilita' a giustificazione dello sgravio accordato.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it